

Cassazione civile sez. III - 03/10/2025, n. 26669

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCRIMA Antonietta - Presidente
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto - Consigliere
Dott. CRICENTI Giuseppe - Consigliere-Relatore
Dott. PORRECA Paolo - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20266/2023 R.G.

proposto da:

Ga.Ro., elettivamente domiciliata in (omissis), presso lo studio dell'avvocato V. G. ((Omissis)) che la rappresenta e difende, con domiciliazione digitale ex lege.

-ricorrente-

contro

COMUNE DI C., REGIONE C.

-intimati-

avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 1061/2023 depositata il 10/03/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'/07/2025 dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI.

FATTI DI CAUSA

1.- Ga.Ro. era proprietaria di una automobile, marca Peugeot 307, che teneva parcheggiata nel cortile della propria abitazione.

La vettura è stata danneggiata da liquami fuoriusciti dal tombino di ispezione fognaria, adiacente alla abitazione. E ciò a seguito del crollo di un muro circostante che ha fatto saltare il pozzetto.

La proprietaria della vettura ha citato in giudizio davanti al Tribunale delle Acque Pubbliche la Regione C. che, a sua volta, ha chiesto la chiamata in causa del Comune di C., ed ha chiesto la condanna di entrambi al pagamento della somma di 7.306,07 Euro di danni.

2.- Il Tribunale delle Acque ha dichiarato la propria incompetenza a favore del giudice ordinario e la causa è stata riassunta presso quest'ultimo, che ha accolto la domanda nei confronti della Regione C., condannandola al pagamento di una somma minore di quella

originariamente pretesa, ma ha rigettato la domanda verso il Comune di C., con condanna della attrice al pagamento delle spese di lite, a favore dello stesso ente.

3.- La Ga. ha proposto appello ed ha lamentato il fatto di essere stata condannata al pagamento delle spese, nei confronti del comune, nei cui riguardi però non aveva svolto domande, né aveva effettuato chiamata in giudizio, che proveniva invece dalla regione.

4.- Il gravame è stato rigettato. La Ga. propone ricorso con un motivo di censura.

Gli intimati non si sono costituiti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con l'unico motivo di ricorso, si prospetta violazione dell'articolo 91 c.p.c.

La ricorrente sostiene che è errato addebitarle le spese di lite nei confronti del terzo chiamato, che è stato citato in giudizio dal convenuto, e peraltro in una causa in cui l'attrice non è soccombente ma ha ottenuto accoglimento della domanda; lamenta, altresì, che tale condanna alle spese sia stata "aggravata" da una condanna anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

1.1. Il motivo è fondato.

È infatti principio di diritto che "Le spese processuali sostenute dal chiamato in causa debbono essere rimesse (salva l'ipotesi di compensazione integrale) dalla parte soccombente, e quindi da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata, ovvero da quella che ha resistito ad una pretesa rivelatasi fondata. Ne consegue che l'attore, il quale abbia visto accolta la propria domanda contro almeno uno dei convenuti, non può essere condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute dal terzo chiamato in causa, laddove venga rigettata la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti del chiamato" (Cass. 31868/ 2023; Cass. 5262/ 2001).

Dunque, l'attore che abbia visto accolta la domanda almeno nei confronti di uno dei due convenuti, non può considerarsi soccombente ed essere quindi condannato alla rifusione delle spese di lite, che gravano invece sulla parte soccombente. E ciò non solo, come le massime riportate ricordano, nel caso in cui la domanda verso il terzo sia di manleva- e qui non lo è- ma anche nel caso, come quello all'esame, in cui il convenuto, nel resistere alla domanda attorea, indichi il terzo quale responsabile dei fatti contestati e ne venga autorizzata (o disposta) la chiamata, qualora la domanda attorea venga accolta, anche parzialmente, nei confronti del solo convenuto, escludendo qualsiasi responsabilità del terzo; in tal caso, infatti le spese di lite sostenute dal terzo non possono essere poste a carico dell'attore, perfino se quest'ultimo, come parte diligente, in caso di chiamata in causa per ordine del ordine del

giudice, abbia provveduto a notifica al terzo l'atto di chiamata in causa (arg. ex Cass. Sez. 3 n. 10023/2004).

Va pure evidenziato che la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. per l'abuso dello strumento processuale non può essere disgiunta dalla condanna alle spese processuali (Cass. Sez. 1 n. 15232/2024).

2. Il ricorso va pertanto accolto e la decisione cassata con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di Appello Napoli, in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, in data 8 luglio 2025.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2025.